



Comune di Rimini


 Settore Polizia Municipale
 U.O. Comando
 Ufficio Autorizzazioni N.O.

 Via della Gazzella 27 47923 Rimini
 tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
 ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
 c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 44445/21

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione sulla rientranza posta su lato mare del Lungomare Di Vittorio/Lungomare Murri - antistante gli stabilimenti balneari dal n. 56 al n. 59, in corrispondenza del P.le Benedetto Croce (posta frontalmente allo stesso), per consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, inserite nella manifestazione "Cento giorni in festa", che si terranno nelle giornate di venerdì nel periodo dal 3 luglio 2021 al 10 settembre 2021 e nella giornata di sabato 3 luglio 2021.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

VISTA la richiesta prot. n. 189641 del 21/06/2021, trasmessa con nota prot. n. 189863 del 21/06/2021 del Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva - Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio - Sportello Eventi, presentata dalla presentata dal Comitato Turistico "R...Estate a Rimini", con sede in Rimini Lungomare Di Vittorio presso lo stabilimento balneare. 60, di regolamentazione della circolazione sulla rientranza del Lungomare Di Vittorio/Murri, posta sul lato mare dello stesso e frontalmente al P.le B. Croce, antistante gli stabilimenti balneari dal n. 56 al n. 59, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, inserite nella manifestazione "Cento giorni in festa", che si terranno nelle giornate di venerdì nel periodo dal 3 luglio 2021 al 10 settembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;

VISTA la nota prot. n. 200057 del 29/06/2021, con la quale il comitato predetto comunica il posticipo a sabato 3 luglio 2021 della prima data di svolgimento del mercatino;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 24/06/2014;

DATO ATTO che lo Sportello Eventi:

- nella nota prot. n. 189863 del 21/06/2021 comunica che *"le manifestazioni rientrano tra quelle alle quali questa amministrazione riconosce rilevanza turistica ai fini della valorizzazione del territorio"*;
- nella nota prot. n. 194770 del 24/06/2021 segnala che *"l'ordinanza dovrà essere intestata al Comitato Turistico R...estate a Rimini"*;

RICHIAMATA la normativa vigente, sia nazionale che regionale, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

VISTO il parere espresso dal Distaccamento di P.M. Centrale con nota prot. n. 204631 del 01/07/2021, in risposta a richiesta di parere da parte del Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore Sistema e Sviluppo Economico – Ufficio Impresa 4 prot. n. 200134 del 29/06/2021;

RAVVISATA la necessità di attuare un'adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire la libera circolazione dei veicoli nella fascia esterna all'area preclusa al traffico;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento e' finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento degli eventi in premessa specificati;

VISTI:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";



TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica e' posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

AVUTO PRESENTE quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO:

- quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nelle giornate di venerdì comprese nel periodo dal 3 luglio 2021 al 10 settembre 2021, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 01.00 del giorno successivo, nonché nella giornata di sabato 3 luglio 2021, dalle ore 17.00 del sabato fino alle ore 01.00 del giorno successivo,** nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale, è disposto quanto segue:

1) CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA RIENTRANZA LATO MARE DEL L.RE DI VITTORIO/L.RE MURRI - POSTA LATO MARE ANTISTANTE GLI STABILIMENTI BALNEARI DAL N. 56 AL N. 59, IN CORRISPONDENZA DEL P.LE BENEDETTO CROCE (posta frontalmente allo stesso).

Divieto di Transito "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto mezzi di polizia e di soccorso e veicoli degli operatori della manifestazione fieristica": da porre sul Lungomare di Vittorio, in corrispondenza della rientranza dello stesso posta lato mare in prossimità dell'intersezione con il P.le Benedetto Croce, lato mare;

Durante lo svolgimento delle manifestazioni (nelle giornate del venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 e nella giornata di sabato 03/07/2021, dalle ore 19.00 alle ore 23.00) il pannello aggiuntivo del divieto di transito dovrà essere sostituito con **"eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio di emergenza"**

NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI, ALL'INTERNO DELL'AREA SOPRAINDIVIDUATA, INTERESSATA DAL POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO, L'EVENTUALE TRANSITO DI VEICOLI DIVERSI DALLE CATEGORIE SOPRAINDICATE POTRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITA' CHE VERRANNO IMPARTITE DAL FUNZIONARIO DI POLIZIA RESPONSABILE E/O DA UN SUO DELEGATO.

Direzione obbligatoria diritto "eccetto autorizzati": da porre sul L.re Di Vittorio, lato mare, in prossimità dell'intersezione con il P.le Benedetto Croce;

SEMITRANSENNATURA: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito "eccetto autorizzati";

- Sospensione della validità dell'Ordinanza istitutiva della pista ciclabile sui tratti di Lungomare disciplinati dal presente punto.

Transennatura di tutti gli accessi alla stessa posti in corrispondenza dei tratti di Lungomare interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente punto, corredata da cartello indicante "divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini".

Dovranno altresì essere posizionati cartelli indicanti "FINE PISTA CICLABILE" in prossimità dell'ultimo accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento dei tratti di Lungomare interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente punto.

DIVIETO DI SOSTA "RIMOZIONE COATTA" con pannello aggiuntivo indicante "avente validità nelle giornate di venerdì ricomprese nel periodo dal 3 luglio 2021 al 10 settembre 2021, dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 01.00 del giorno successivo, nonché nella giornata di sabato 3 luglio 2021, dalle ore 17.00 del sabato fino alle ore 01.00 del giorno successivo per svolgimento mostra mercato settimanale" da porre:

- su ambo i lati della rientranza posta sul lato mare del L.re DI VITTORIO/L.re MURRI, antistante gli stabilimenti balneari dal n. 56 al n. 59, in corrispondenza del P.le Benedetto Croce, su tutta l'area, compresi gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti;
- sui marciapiedi dell'area disciplinata al precedente capoverso, qualora siano presenti stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'inizio della validità; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata con posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.**

E' fatto obbligo al Comitato Turistico R...estate a Rimini di verificare settimanalmente ed in tempo utile (nel rispetto di quanto sopra indicato) che la predetta segnaletica permanga posizionata correttamente al fine di consentire lo svolgimento della mostra mercato settimanale.

2) Nel periodo di validità del presente atto SI AUTORIZZA il transito all'interno dell'area di cui al punto 1) del presente atto, dei veicoli degli operatori economici autorizzati dal Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore Sistema e Sviluppo Economico – Ufficio Impresa 4; la movimentazione di tali mezzi dovrà avvenire esclusivamente al di fuori degli orari di svolgimento della mostra mercato.

3) Nel periodo di validità del presente atto E' AUTORIZZATA una breve sosta nell'area di cui al punto 1) del presente atto, finalizzata alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture e carico/scarico delle merci utilizzate per lo svolgimento degli eventi, dei mezzi utilizzati dagli operatori della mostra mercato muniti di apposito "pass" che dovrà essere esposto sul cruscotto dei veicoli in modo visibile dall'esterno al fine di renderli identificabili.

La sosta dei mezzi predetti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere mantenuti liberi gli attraversamenti pedonali;
- **la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale;**
- **NON è consentita negli orari di svolgimento degli eventi, ad esclusione dei:**
- veicoli funzionali allo svolgimento della mostra mercato, muniti di apposito pass/contrassegno che li renda identificabili e che dovrà essere esposto in maniera ben visibile all'interno dei veicoli in sosta, al fine di essere facilmente riconoscibili da parte del personale di P.L. preordinato agli eventuali controlli.

4) E' autorizzato l'utilizzo dell'area indicata al punto 1) del presente atto per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto indicate, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie.



5) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo al Comitato Turistico "R...Estate a Rimini", incaricato del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione al NCdS.

PRESCRIZIONI

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da semitransennature (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

Il Comitato Turistico "R...Estate a Rimini", con sede in Rimini Lungomare Di Vittorio presso lo stabilimento balneare. 60:

- dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;

- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo;

- dovrà contattare il Settore Mobilità per concordare le modalità con cui provvedere:

- alla copertura dei parcometri eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo;

- al posizionamento di cartelli indicanti "parcometro non attivo nella giornata (o nei periodi) del _____ - dalle ore ____ alle ore ____" (e' fatto obbligo al richiedente d'indicare il giorno/periodo di validità riportando la giornata e/o il periodo previsto nel presente atto in cui si svolgerà la manifestazione sui parcometri posti all'interno delle aree destinate allo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata); tali cartelli dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio di ogni singola manifestazione.

Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle proprietà laterali ed ai passi carrai posti all'interno delle aree utilizzate per lo svolgimento delle manifestazioni.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a pagamento e/o in abbonamento nelle aree interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presente atto.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285 - "Nuovo Codice della Strada".

Copia del presente provvedimento verrà inviato all'Ufficio Cosap e all'ufficio Impresa 4 per quanto di eventuale rispettiva competenza.

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il Comitato Turistico richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il Comitato richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo venga annullato lo svolgimento della manifestazione, ovvero di una o più date, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o delle date annullate inviando una mail alla Polizia Locale – Centrale Radio Operativa (mail: centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (mail: ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima dell'inizio di validità del presente atto (ovvero prima dell'inizio di validità del presente provvedimento limitatamente alla data e/o date annullate). **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza da parte del Comitato richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

informativa privacy consultabile al link <https://www.polizialocalerimini.it/privacy>

pratica trattata da M05184



Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato nel caso in cui sopravvengano superiori disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento dell'evento.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile pro-tempore
Commissario Capo Coordinatore
Dott.ssa Letizia Orioli
(firmato digitalmente)

